CAMERA DEI DEPUTATI N. 2414

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 maggio 1965 *(Stampato n. 357)*

Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli Istituti secondari d'istruzione

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 maggio 1965

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1965, la indennità di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, nn. 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Non è consentito in alcun caso il cumulo della indennità di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

ART. 2.

All'onere annuo di lire 403.584.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, per l'anno finanziario 1965, con riduzione

degli stanziamenti del capitolo 1761, per lire 277.500.000, del capitolo 1841, per lire 49.000.000, del capitolo 2001, per lire 1 milione 500.000, del capitolo 2002, per lire 9.000.000, del capitolo 2003, per lire 1 milione 500.000, del capitolo 2004, per lire 2.000.000, del capitolo 2005, per lire 21 milioni, del capitolo 2006, per lire 2.000.000, del capitolo 2007, per lire 30.000.000, del capitolo 2081, per lire 4.584.000 e del capitolo 2082, per lire 5.500.000, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.